

PREMESSO:

- che con contratto Rep. n. 6053 del 21/03/2008 il Comune ha affidato alla ditta Ammendola e Formisano S.r.l. la speciale forma di gestione dei rifiuti indifferenziati provenienti dal solo territorio comunale di Ercolano, mediante lo stoccaggio controllato e temporaneo degli stessi presso il II° sito di via Focone n. 10, dell'estensione di 2.500 mq circa, individuato al foglio 4, infra la maggiore consistenza delle particelle nn. 5, 6, 416, 417, 440, 441, 442, nella disponibilità della medesima società Ammendola e Formisano;
- che il suddetto stoccaggio ha avuto inizio il 21/12/2007 ed è terminato il 31/05/2008, giusta ordinanza sindacale n. 5 del 22/04/2008, per complessive 10.573 circa di tonnellate di rr.ss.uu. indifferenziati;
- che la ditta Ammendola e Formisano S.n.c. ha comunicato al Comune, con nota protocollo n. 27891 del 08/06/2009 che, a far data dal 31/05/2009, ha cessato ogni attività provvedendo, tra l'altro, a restituire tutte le aree detenute in Ercolano alla via Focone 10 alla legittima proprietaria, ovverosia alla ditta A.F.I. S.n.c. di Ammendola Aniello e Formisano Antonio;
- che, con contestuale nota protocollo n. 27892, la ditta Ammendola e Formisano S.n.c. comunicava altresì che, sempre a far data dal 31/05/2009, l'utilizzazione dell'area di via Focone per il II° sito di stoccaggio provvisorio dei rifiuti indifferenziati si è conclusa giusta contratto Rep. n. 6053 del 21/03/2008;
- che, successivamente, la ditta A.F.I. S.n.c., con nota protocollo n. 53505 del 13/12/2011, ha chiesto di verificare l'effettiva estensione dell'area occupata per il II° sito di stoccaggio;
- che questo Settore, con nota protocollo n. 54871 del 22/12/2011, ha comunicato la rideterminazione dell'indennità di occupazione pari ad € 1.200,00 mensili, in quanto l'estensione del sito è stato verificato nella misura di 5.000 mq., così come confermato con la quantificazione della copertura dei rifiuti stoccati con il telone fornito e posto in opera da altra Ditta;
- che la ditta A.F.I. con propria nota protocollo n. 55291 del 28/12/2011 ha accettato il riconoscimento di tale indennità con decorrenza 01/01/2012.

OSSERVATO:

- che i rifiuti indifferenziati così stoccati sul sito di via Focone n.10 dovevano essere rimossi dall'indicato sito e trasportati a smaltimento a cura e spese del Comune e su disposizione del Commissario Delegato di Governo per l'emergenza rifiuti in Campania, entro il termine di mesi dodici, durante i quali la ditta Ammendola e Formisano S.n.c. era tenuta a custodire i rifiuti nel rispetto della vigente normativa ambientale, senza ulteriori oneri aggiuntivi oltre quelli contrattualmente pattuiti;
- che questa Sezione di Protezione Ambientale ha inoltrato numerose richieste al Commissario di Governo per l'emergenza rifiuti in Campania, tra le quali, protocollo n. 436 del 04/01/2008, protocollo interno n. 60 del 16/01/2008, protocollo n. 155 del 13/02/2008, protocollo n. 12671 del 28/03/2008, protocollo n. 623 dell'11/06/2008, nonché le note trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Struttura del Sottosegretario per l'emergenza rifiuti in Campania protocollo n. 1964 del 15/01/2009 e protocollo n. 33229 del 09/07/2009, per ottenere l'autorizzazione a conferimenti straordinari, presso idonei siti, dei rifiuti stoccati;
- che, in ottemperanza alla Legge n. 26 del 26/02/2010, che assegna alle Regioni la competenza delle attività di programmazione, questo Settore ha investito della problematica, con nota protocollo n. 19130 del 23/03/2010, la Giunta Regionale della Campania – Area Generale di Coordinamento, Programmazione e Gestione Rifiuti, e successivamente poi l'Amministrazione Provinciale con nota protocollo n. 8058 del 23/02/2011;

- che questo Settore ha rinnovato alla Provincia di Napoli, con raccomandata A.R. protocollo n. 6497 del 14/02/2012, la richiesta di autorizzazione per provvedere allo smaltimento dei rifiuti stoccati in argomento mediante conferimenti straordinari negli impianti regionali abilitati;
- che, con raccomandata A.R. del 17/02/2012 protocollo n. 6972, su segnalazione del Ministro dell'Ambiente, il Comune di Ercolano reiterava la richiesta alla S.A.P.N.A. S.p.A. di autorizzazione al conferimento straordinario dei rifiuti già stoccati, presso idonei siti, a cui la S.A.P.N.A. S.p.A. ha dato riscontro chiedendo al Comune la caratterizzazione dei rifiuti in oggetto con l'indicazione del codice CER, al fine di poter identificare i siti idonei a riceverli e la relativa autorizzazione, a cui il Comune ha dato seguito con determinazione Dirigenziale n. 11/18/38 del 30/03/2012, esecutiva ai sensi di legge, comunicando poi con raccomandata A.R. protocollo n. 21089 del 09/05/2012 l'avvenuta caratterizzazione dei rifiuti stoccati;
- che questo Settore, con raccomandate A.R. protocollo n. 11872 del 13/03/2014 e n. 40628 del 28/08/2015, ha rinnovato alla S.A.P.N.A. S.p.A. la richiesta di autorizzazione a rimuovere i rifiuti stoccati per trasferirli presso idonei siti;
- che con nota protocollo n. 4660/xi.1 del 23/09/2015, pervenuta a questo Ente a mezzo pec in data 28/09/2015, la S.A.P.N.A. S.p.A. ha comunicato la disponibilità "... a ricevere i quantitativi di R.S.U. CER 200301 previo pagamento delle spettanti somme di conferimento pari all'attuale tariffa applicata: €/tonn. 141,04 IVA inclusa";
- che attualmente l'Ente è impossibilitato a sostenere l'ingente spesa per la completa rimozione dei rifiuti stoccati nel sito di via Focone n. 10 della ditta A.F.I. S.n.c. di Ammendola Aniello e Formisano Antonio, per cui necessita continuare la speciale forma di gestione dei rr.ss.uu. in essere, prevedendone la relativa spesa annuale;
- che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 22 del 12/03/2024, ha approvato il Bilancio di Previsione 2024-2026 e relativi allegati ed ha appostato anche per l'anno 2024, l'importo di € 17.568,00 occorrente alla gestione del II° sito di stoccaggio provvisorio dei rr.ss.uu. di via Focone n. 10.

CONSIDERATO:

- che la necessità di tale pagamento va intravista, non solo nell'occupazione dell'area di proprietà Ammendola e Formisano per i fini pubblici collegati all'emergenza rifiuti degli anni 2007/2008, ma anche nel fatto che ad oggi il suolo in questione non risulta ancora riportato alla definitiva sistemazione;
- che è stato acquisito presso il sito dell'Autorità di Vigilanza dei lavori pubblici il seguente codice identificativo gara (CIG) ZA93DD5737;
- che con Determina di Settore n. 526 del 18/12/2023 – RCG N. 3353 del 22/12/2023 è stata approvata ed impegnata, per l'anno 2024, la spesa presunta di € 17.568,00 I.V.A. al 22% inclusa per la gestione del II° sito di stoccaggio controllato e temporaneo alla via Focone n. 10, di proprietà della ditta A.F.I. S.r.l.;
- che in data 15/04/2024 l'Ufficio ha contabilizzato al n. 1027, creditore 13363, la fattura n. PA 4_24 del 02/04/2024, pervenuta al sistema informatico dell'Ente in pari data e registrata al protocollo n. 20565, dell'importo complessivo di € 4.392,00, di cui € 3.600,00 quale imponibile ed € 792,00 quale IVA al 22%, per l'indennità di occupazione del 2° sito di stoccaggio provvisorio dei rr.ss.uu., dell'area sita alla via Focone n. 10 di proprietà della ditta A.F.I. S.r.l. di Ammendola Aniello e Formisano Antonio, per il periodo 01/01/2024 – 31/03/2024;
- che la ditta A.F.I. S.r.l., con nota acquisita al protocollo dell'Ente al n. 21591 in data 11/04/2023, avente per oggetto "Dichiarazione ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 - Normativa in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari" ha comunicato che il conto corrente dedicato, per l'accredito dei bonifici relativi ai pagamenti, è presso la Banca Intesa

San Paolo, agenzia di Somma Vesuviana (NA), codice IBAN: IT29L0306940253100000008233 ed, altresì, che le persone fisiche abilitate ad operare su tale conto corrente dedicato sono i sigg.:

- a) Ammendola Aniello C.F. MMNNLL54L23H931J;
- b) Formisano Antonio C.F. FRMNTN47D06H243T.

RITENUTO:

che si può procedere alla liquidazione della fattura n. PA 4_24 del 02/04/2024 per l'indennità di occupazione del 2° sito di stoccaggio provvisorio dei rr.ss.uu., dell'area sita alla via Focone n. 10 del periodo Gennaio-Marzo 2024, alla ditta A.F.I. S.r.l. di Ammendola Aniello e Formisano Antonio proprietaria dell'area in questione, in quanto è regolare la richiesta di pagamento e legittimo il credito avanzato.

VISTO:

- il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001;
- il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006;
- il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016;
- la Legge Regionale n. 14 del 26/05/2016;
- la Legge Regionale n. 29 dell'8/08/2018;
- il vigente Regolamento Comunale sui contratti;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- il vigente Regolamento Comunale sui lavori, servizi e forniture;
- lo Statuto Comunale vigente;
- la determina di Settore n. 526 del 18/12/2023 – RCG N. 3353 del 22/12/2023;
- la fattura n. PA 4_24 del 02/04/2024 contabilizzata al n. 1027 in data 15/04/2024 e pervenuta al sistema informatico dell'Ente in data 02/04/2024 e registrata al protocollo n. 20565;
- l'autocertificazione del DURC (Documento Unico Regolarità Contributiva), richiesta ai fini della liquidazione della suddetta fattura, in cui la ditta A.F.I. S.r.l. dichiara che è in regola con i contributi nei confronti dell'INPS e dell'INAIL, pervenuta in data 11/04/2023 e registrata al protocollo dell'Ente al n. 21588, agli atti dell'Ufficio.

DATO ATTO:

- che la documentazione richiamata nella presente determina è custodita agli atti dell'Ufficio di Igiene Urbana;
- che è stata acquisito presso il sito dell'Autorità di Vigilanza dei lavori pubblici il seguente codice identificativo gara (CIG) ZA93DD5737;
- che l'Ufficio ha richiesto alla Società l'autocertificazione di Regolarità Contributiva che è agli atti dell'Ufficio di Igiene Urbana;
- che l'attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria della spesa va resa dal Dirigente del Settore Ragioneria e Finanze, ai sensi degli artt. 49 e 151 del D.Lgs. n. 267/2000.

DETERMINA

- 1) Prendere atto della narrativa che precede si da formarne parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2) Prendere atto della determina di Settore n. 526 del 18/12/2023 – RCG N. 3353 del 22/12/2023 con cui si è impegnata la complessiva somma di € 17.568,00 IVA al 22% inclusa

al capitolo 1094 dell'esercizio finanziario dell'anno 2024, come da attestazione di regolarità contabile resa dal Dirigente del Settore Ragioneria e Finanze, ai sensi degli artt. 49 e 151 del D.Lgs. n. 267/2000, in favore della A.F.I. S.r.l., per l'indennità di occupazione del 2° sito di stoccaggio provvisorio dei rr.ss.uu., dell'area sita alla via Focone n. 10, per il periodo 01/01/2024 – 31/12/2024.

3) Liquidare alla ditta A.F.I. S.r.l., di Ammendola Aniello e Formisano Antonio, la fattura n. PA 4_24 del 02/04/2024 contabilizzata al n. 1027 in data 15/04/2024, creditore 13363, pervenuta al sistema informatico dell'Ente in data 02/04/2024 al protocollo n. 20565, dell'importo complessivo di € 4.392,00, di cui € 3.600,00 quale imponibile ed € 792,00 quale IVA al 22%, per l'indennità di occupazione del 2° sito di stoccaggio controllato e provvisorio dei rr.ss.uu., dell'area sita alla via Focone n. 10 di proprietà della ditta A.F.I. S.r.l. di Ammendola Aniello e Formisano Antonio, per mesi 3 dall'1/01/2024 al 31/03/2024.

4) Pagare alla ditta A.F.I. S.r.l. di Ammendola Aniello e Formisano Antonio la somma di € **3.600,00**, così come riportata dalla fattura n. PA 4_24 del 02/04/2024, a mezzo bonifico bancario presso Banca Intesa San Paolo, agenzia di Somma Vesuviana (NA), codice IBAN: IT29L0306940253100000008233 e versare la relativa IVA al 22%, pari ad € **792,00**, direttamente all'Erario dello Stato.

5) Dare atto che la complessiva spesa di € **4.392,00** IVA al 22% inclusa, risulta già impegnata al cap. 1094 del bilancio 2024, giusta determina di Settore n. 526 del 18/12/2023 – RCG N. 3353 del 22/12/2023, come da attestazione di regolarità contabile resa dal Dirigente del Settore Ragioneria e Finanze, ai sensi degli artt. 49 e 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e di seguito riportata.

6) Di attestare ai sensi dell'art. 147, comma 1 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i., la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

7) Dare atto:

- che di aver preliminarmente verificato l'insussistenza a proprio carico dell'obbligo di astensione e di non trovarsi, quindi, in posizione di conflitto di interesse, neanche potenziale, di cui agli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, alle disposizioni del vigente Codice di comportamento del Comune di Ercolano e alla Legge n. 190/2012”;
- che tutto quanto dichiarato nel presente atto risponde a verità;
- che l'istruttoria è stata correttamente compiuta e i documenti citati sono depositati presso il Settore Servizi Tecnici;
- che la ditta A.F.I. S.r.l., con nota acquisita al protocollo dell'Ente al n. 21591 in data 11/04/2023, ha dichiarato che non ha parenti e affini tra gli amministratori ed i dipendenti del Comune di Ercolano, giusta dichiarazione agli atti dell'Ufficio;
- che l'atto è stato redatto seguendo l'ordine cronologico e dal Funzionario della Sezione Protezione Ambientale incaricato del servizio;
- che l'atto è stato adottato nel rispetto del termine di conclusione del procedimento previsto dalla legge.

Il Dirigente
dott. Alfredo Ibello